

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ALBA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI BORGOSIESA S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente a oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Alba S.r.l. sulle azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A.

* * * *

Trento, 16 febbraio 2026 – Ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, Alba S.r.l. (l' "**Offerente**") con la presente comunicazione ("**Comunicazione**") rende nota la propria intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 102 e ss. del TUF, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti (l' "**Offerta**") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A. ("**Borgosesia**" o l' "**Emittente**"), società con azioni negoziate su Euronext Milan ("**EXM**") gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), codice ISIN IT0003217335.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo unitario pari ad Euro 0,710 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta (*cum dividendo*), ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente ("**Corrispettivo**").

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 20,3% rispetto al prezzo ufficiale rilevato in data 16 febbraio 2026 ("**Data di Riferimento**"), pari a Euro 0,590.

* * * *

Si segnala che in data 16 febbraio 2026: (i) ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. ("**ISA**"); (ii) Preto S.r.l. ("**Preto**"); (iii) Pierangelo Tommasi; (iv) Dario Tommasi; (v) Carlo Tassara International SA ("**CTI**"); (vi) Sofia Holding S.r.l. ("**SH**"); e (vii) Valentina Francesca Maria Brioschi ("**Valentina Brioschi**") e, unitamente a ISA, Preto, Pierangelo Tommasi, Dario Tommasi, CTI e SH, le "**Parti dell'Accordo**") hanno sottoscritto un accordo quadro ("**Accordo Quadro**") ai sensi del quale:

- l'Offerente si è impegnato a promuovere l'Offerta avente ad oggetto n. 47.717.694 azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), costituenti la totalità delle azioni

dell'Emittente in circolazione e rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente, al fine di ottenere la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sull'EXM ("**Delisting**");

- ISA si è impegnata a portare in adesione all'Offerta le n. 11.779.085 azioni detenute nell'Emittente, rappresentative del 24,685% del relativo capitale sociale e del 23,509% dei diritti di voto;
- CTI si è impegnata a portare in adesione all'Offerta le n. 2.385.886 azioni detenute nell'Emittente, rappresentative del 5,000% del relativo capitale sociale e del 4,762% dei diritti di voto;
- Valentina Brioschi e SH si sono impegnate a portare in adesione all'Offerta le n. 9.542.798 azioni detenute nell'Emittente, rappresentative del 19,998% del relativo capitale sociale e del 19,046% dei diritti di voto;
- le Parti dell'Accordo hanno assunto l'impegno a non acquistare, direttamente o indirettamente, azioni dell'Emittente, se non per mezzo dell'Offerente;
- le Parti dell'Accordo hanno altresì: (i) assunto taluni impegni di natura parasociale, relativamente all'Emittente fino al completamento dell'Offerta; e (ii) disciplinato i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti dell'Emittente a seguito del perfezionamento dell'Offerta.

* * * *

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini fondamentali e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Per una dettagliata descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà redatto ai sensi dello Schema n. 2 dell'Allegato 2A del Regolamento Emittenti e presentato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") per promuovere l'Offerta, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili (il "**Documento di Offerta**").

In particolare, a seguito della pubblicazione della presente Comunicazione, l'Offerente promuoverà l'Offerta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, presentando alla Consob il Documento di Offerta, che sarà pubblicato all'esito del procedimento autorizzativo di Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, e a seguito dell'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive (come di seguito definite) di cui al Paragrafo 3.3.

* * * *

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

1.1 L'Offerente e la relativa compagine sociale

L'Offerente è Alba S.r.l., veicolo societario di diritto italiano costituito in data 26 gennaio 2026 con sede legale in Trento, Viale Adriano Olivetti n. 36, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, 02826080224, avente ad oggetto l'assunzione di partecipazioni.

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da ISA, avente sede legale in Viale Adriano Olivetti, 36, Trento, capitale sociale pari ad Euro 79.450.676,00, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Trento al n. 00110670221.

Le Parti dell'Accordo si sono impegnate a far sì che, entro il 25 febbraio 2026, siano posti in essere atti di cessione delle quote, di modo che il capitale sociale dell'Offerente sia detenuto come segue:

- ISA deterrà una partecipazione pari al 40% del capitale sociale dell'Offerente;
- Preto, avente sede legale in Via Ronchetto, 4, San Pietro in Cariano, Frazione Pedemonte, capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Verona al n. 05167350239, deterrà una partecipazione pari al 40% del capitale sociale dell'Offerente;
- CTI, società di diritto lussemburghese, sede legale in 53 rue de Merl, Luxembourg, Lussemburgo, registrata presso il Luxembourg Business Registers al n. B98410, deterrà una partecipazione pari al 10% del capitale sociale dell'Offerente;
- SH, società di diritto italiano, sede legale in Milano, via Santa Valeria 3, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04077180968, deterrà una partecipazione pari al 10% del capitale sociale dell'Offerente.

ISA è una *holding* di partecipazioni presente da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige (e nelle regioni limitrofe), che si pone l'obiettivo di acquisire partecipazioni, prevalentemente di minoranza, investendo in iniziative diversificate con il ruolo di *partner* di lungo periodo, in un'ottica di creazione di valore. Gli investimenti di ISA sono indirizzati allo sviluppo sostenibile dell'economia dei territori, escludendo operazioni meramente speculative e ponendo massima attenzione alla trasparenza, alle *best practice* di governo societario e ai criteri ESG.

ISA – per il tramite di un *network* di relazioni efficace – favorisce l'incontro tra capitali privati e di istituzioni finanziarie, capaci di generare occasioni di investimento, crescita e sviluppo.

ISA supporta altresì le società partecipate nell'analisi strategica dell'attività d'impresa e nello sviluppo, mettendo a disposizione competenze trasversali e la propria capacità di lettura del contesto economico di riferimento.

Preto è un veicolo societario di diritto italiano costituito in data 19 dicembre 2025 al fine di partecipare a operazioni di investimento, tra cui l'Offerta, attraverso la partecipazione nell'Offerente. Preto è amministrata da Pierangelo Tommasi, in qualità di amministratore unico.

Dario Tommasi e Pierangelo Tommasi hanno altresì poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nella TFE Società Semplice, con sede legale in Via Ronchetto, 4, San Pietro in Cariano, Frazione Pedemonte, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Verona al n. 93323360235, che partecipa al capitale sociale di Preto.

CTI è una società di partecipazioni di diritto lussemburghese il cui *business* è incentrato sull'assunzione di partecipazioni in società industriali e investimenti finanziari, con una gestione orientata alla stabilità finanziaria, azzeramento del debito e crescita della liquidità.

SH è una *holding* finanziaria che opera prevalentemente tramite l'acquisto di partecipazioni di minoranza in società quotate e non quotate, controllata da Valentina Brioschi che detiene una partecipazione pari all'89,81% del capitale sociale della stessa.

1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta

ISA, Preto, Pierangelo Tommasi, Dario Tommasi, CTI, SH e Valentina Brioschi si qualificano come persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-bis del TUF, in quanto parti dell'Accordo Quadro e soggetti che controllano direttamente e congiuntamente l'Offerente (**"Persone che Agiscono di Concerto"**).

A tal fine, si rappresenta che in data 16 febbraio 2026 ISA, Preto, Pierangelo Tommasi, Dario Tommasi, CTI, SH e Valentina Brioschi, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro ai sensi del quale, *inter alia*:

- l'Offerente si è impegnato ad annunciare e promuovere l'Offerta sulla totalità delle azioni dell'Emittente;
- ISA si è impegnata, sino alla conclusione dell'Offerta, a non cedere, trasferire e/o altrimenti disporre a favore di terzi, e a portare in adesione all'Offerta entro 10 giorni di borsa aperta dall'inizio del Periodo di Adesione le n. 11.779.085 azioni detenute nell'Emittente, rappresentative del 24,685% del relativo capitale sociale e al 23,509% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente (**"Partecipazione ISA"**);
- CTI si è impegnata, sino alla conclusione dell'Offerta, a non cedere, trasferire e/o altrimenti disporre a favore di terzi, e a portare in adesione all'Offerta entro 10 giorni di borsa aperta dall'inizio del Periodo di Adesione le n. 2.385.886 azioni detenute nell'Emittente, rappresentative del 5,000% del relativo capitale sociale e del 4,762% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente (**"Partecipazione CTI"**);
- Valentina Brioschi e SH si sono impegnate, sino alla conclusione dell'Offerta, a non cedere, trasferire e/o altrimenti disporre a favore di terzi, e a portare in adesione all'Offerta entro 10 giorni di borsa aperta dall'inizio del Periodo di Adesione le n. 9.542.798 azioni detenute nell'Emittente, rappresentative del 19,998% del relativo capitale sociale e del 19,046% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente (**"Partecipazione Brioschi"**);
- l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto, laddove non si verificano i presupposti per il Delisting a esito del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita), per effetto dell'adempimento degli obblighi di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 del TUF, e/o mediante l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF, in conformità a quanto previsto al successivo Paragrafo 3.7, si sono impegnate a esercitare tutti i propri diritti (ivi incluso votando a favore della relativa deliberazione nell'assemblea degli azionisti dell'Emittente) e a fare tutto quanto possibile per completare la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente finalizzata al Delisting (la **"Fusione"**);
- le Parti dell'Accordo hanno assunto taluni ulteriori impegni di natura parasociale, relativamente all'Emittente, a seguito del completamento dell'Offerta.

A fini di chiarezza, l'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione all'Offerta, così come a sopportare i costi derivanti dal pagamento del Corrispettivo.

1.3 Emittente

L'Emittente è Borgosesia S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale con sede in Milano (MI), Viale Luigi Majno n. 10, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al n. 00554840017 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 2587835, capitale sociale pari ad Euro 9.863.380,07, suddiviso in n. 47.717.694 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Alla data della presente Comunicazione, il numero di diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente è pari a n. 50.103.580,00, per effetto della maggiorazione dei diritti di voto.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta sono ammesse alle negoziazioni sull'EXM, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, pertanto, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis del TUF, codice ISIN IT0003217335.

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2050.

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie o straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che in futuro possano conferire a terzi il diritto di acquisire azioni dell'Emittente e/o diritti di voto, anche limitatamente a specifici argomenti.

1.3.1 Soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF e soci rilevanti

Alla data della presente Comunicazione, non vi è alcuna persona fisica o giuridica che eserciti il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, alla data della presente Comunicazione risultano i seguenti soggetti quali titolari di una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale dell'Emittente:

- ISA è titolare della Partecipazione ISA;
- Valentina Brioschi, anche attraverso SH, è titolare della Partecipazione Brioschi;
- CTI è titolare della Partecipazione CTI;
- DEMI5 S.r.l. è titolare di n. 2.385.886 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 5,000% del capitale sociale e al 9,524% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

Inoltre, fermo restando quanto indicato con riferimento all'Accordo Quadro, alla data della presente Comunicazione, risulta in essere il patto rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF sottoscritto tra ISA e Dama S.r.l. ("**Dama**") in data 30 marzo 2023 in occasione della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la cessione della partecipazione che Dama deteneva in Borgosesia a favore di ISA, la cui efficacia era soggetta al verificarsi di talune condizioni sospensive ("**Patto Dama**"). Il Patto Dama include talune previsioni relative alla *governance* dell'Emittente che hanno trovato applicazione nel periodo interinale che è trascorso tra la stipula del contratto di cessione della partecipazione detenuta da Dama in Borgosesia a favore di ISA e la relativa efficacia. La scadenza del Patto Dama è fissata per il terzo anniversario dalla data di stipula dello stesso, ossia il 30 marzo 2026.

1.3.2 Azioni proprie

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non è titolare, direttamente o attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, di azioni proprie.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA, FINALITÀ DELL'OPERAZIONE E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

2.1 Presupposti giuridici dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le Azioni Oggetto dell'Offerta promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF, nonché delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive di cui al Paragrafo 3.3 e al verificarsi di ciascuna delle Condizioni dell'Offerta di cui al Paragrafo 3.4.

2.2 Finalità dell'operazione e programmi futuri dell'Offerente in relazione all'Emittente

L'Offerta rappresenta il mezzo attraverso il quale l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto, in conformità all'Accordo Quadro, intendono acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, conseguentemente, ottenere il Delisting, i cui termini, condizioni e modalità saranno dettagliati nel Documento di Offerta.

L'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto ritengono infatti che il Delisting dell'Emittente consenta di assicurare il perseguimento dei programmi futuri di crescita e il rafforzamento dell'Emittente, nella misura in cui il Delisting consentirebbe a quest'ultimo di perseguire i propri obiettivi in un contesto di mercato e in una cornice giuridica caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

Il Delisting potrà in primo luogo essere conseguito qualora le azioni portate in adesione all'Offerta, unitamente alle azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta stessa ai sensi della normativa applicabile, superino il 90% del capitale sociale dell'Emittente per effetto dell'adempimento degli obblighi di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 del TUF, e/o mediante l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF, in conformità a quanto previsto al successivo Paragrafo 3.7.

Qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine e per effetto dell'Offerta, il Delisting sarà perseguito mediante la Fusione, previa approvazione dei competenti organi sociali, con la conseguenza che i titolari di azioni dell'Emittente che non portino in adesione all'Offerta le Azioni Oggetto dell'Offerta dai medesimi detenute o che non esercitino il diritto di recesso riconosciuto per legge agli stessi diverrebbero, per effetto della Fusione, titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento (si veda *infra* il successivo Paragrafo 3.7.3).

In linea con quanto rappresentato al precedente Paragrafo 1.2, ai sensi dell'Accordo Quadro, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto si sono impegnati a votare in favore della Fusione.

Per una più dettagliata descrizione delle motivazioni dell'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, che sarà redatto e messo a disposizione del pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile.

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

3.1 Categorie e quantitativo delle Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 47.717.694 azioni ordinarie, rappresentative dell'intero capitale sociale (100%) dell'Emittente alla data della presente Comunicazione.

A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione e durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita), l'Offerente si è impegnato a non acquistare, far acquistare o altrimenti acquisire azioni al di fuori dell'Offerta.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta devono essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell'Offerta

3.2.1 Corrispettivo unitario e relativa determinazione

L'Offerente pagherà a ciascun azionista aderente all'Offerta il Corrispettivo pari a Euro 0,710 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente).

Il Corrispettivo è stato determinato sull'assunto che l'Emittente non approvi e non dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi prelevati da utili o riserve prima della Data di Pagamento (come di seguito definita) del Corrispettivo. Qualora l'Emittente, prima di detta data, dovesse pagare un dividendo ai propri soci, o comunque fosse staccata dalle azioni la cedola relativa a dividendi deliberati ma non ancora pagati dall'Emittente, il Corrispettivo per ciascuna Azione sarà automaticamente ridotto di un importo pari a quello di tale dividendo.

Il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente con la consulenza e il supporto del proprio *advisor* finanziario, adottando criteri conformi alla prassi per operazioni similari. Per una più dettagliata descrizione, si rinvia al Documento di Offerta che sarà redatto e messo a disposizione del pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 20,3% rispetto al prezzo ufficiale per azione rilevato alla Data di Riferimento, pari a Euro 0,590.

La tabella che segue confronta il Corrispettivo con la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali delle azioni registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi prima della Data di Riferimento (inclusa).

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato nel periodo (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio ponderato di periodo (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio ponderato di periodo (in % rispetto al prezzo medio)
1 mese precedente la Data di Riferimento (16 febbraio 2026)	0,556	0,154	27,7%
3 mesi precedenti la Data di Riferimento	0,559	0,151	27,0%
6 mesi precedenti la Data di Riferimento	0,572	0,138	24,1%
1 anno precedente la Data di Riferimento	0,570	0,140	24,5%

Il Corrispettivo è da intendersi al netto dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta od imposta sostitutiva, ove dovuta in relazione all'eventuale plusvalenza realizzata, sarà a carico degli aderenti all'Offerta.

3.2.2 Controvalore complessivo dell'Offerta

In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 0,710 per azione, sarà pari a Euro 33.879.562,74 (l'“**Esborso Massimo**”).

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti, di essersi posto in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento del Corrispettivo attraverso proprie risorse di *equity*, derivanti da versamenti in conto capitale e/o aumenti di capitale nell'Offerente che saranno effettuati dai soci.

L'Offerente consegnerà a Consob, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, l'attestazione dell'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'Offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.3 **Autorizzazioni preventive**

L'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto entro la data di presentazione a Consob del Documento di Offerta presenteranno le seguenti istanze o comunicazioni preventive alla Banca d'Italia per l'ottenimento delle autorizzazioni preventive o nulla osta richiesti dalla normativa applicabile e da quella di settore di cui all'articolo 102, comma 4, del TUF in relazione all'Offerta (le “**Autorizzazioni Preventive**”):

- (a) istanza alla Banca d'Italia per l'autorizzazione preventiva all'acquisizione di una partecipazione indiretta di controllo nell'intermediario finanziario interamente controllato dall'Emittente ai sensi degli articoli 19, 22, 22-bis e 110 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUB**"); e
- (b) comunicazione preventiva alla Banca d'Italia per il nulla osta all'acquisizione di una partecipazione qualificata indiretta nella società di gestione del risparmio in cui l'Emittente detiene il 50% del capitale sociale, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del TUF.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, l'approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob potrà intervenire solo dopo l'ottenimento di ciascuna delle Autorizzazioni Preventive.

Inoltre, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto, per quanto di competenza, entro la data di presentazione a Consob del Documento di Offerta presenteranno le altre istanze e comunicazioni, anche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni o dei nulla osta necessari in relazione all'Offerta, ivi espressamente inclusa la notifica all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, come convertito in legge e successivamente modificato e integrato (c.d. notifica *golden power*) (le "**Altre Autorizzazioni**").

3.4 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'efficacia dell'Offerta è soggetta all'avveramento di ciascuna delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**"):

- (a) l'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive come definite al Paragrafo 3.3 senza prescrizioni, condizioni o limitazioni (la "**Condizione Autorizzazioni Preventive**");
- (b) il raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta che – tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), direttamente o indirettamente, dall'Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto con esso ai sensi della normativa vigente - consenta all'Offerente di detenere una partecipazione che risulti almeno pari al 66,67% del capitale sociale e, in ogni caso, dei diritti di voto complessivi dell'Emittente (la "**Condizione sulla Soglia**");
- (c) l'ottenimento, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento (come di seguito definita), di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente ai sensi delle leggi applicabili per il completamento dell'Offerta, senza imposizione di alcuna condizione, vincolo o altre misure correttive e/o di rimedio, ivi incluse le Altre Autorizzazioni (la "**Condizione Autorizzazioni**") che potrebbe essere aggiuntiva rispetto alle Autorizzazioni Preventive;
- (d) il mancato verificarsi, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento (come di seguito definita), di (i) eventi o situazioni riguardanti l'Emittente e/o il gruppo dell'Emittente (il "**Gruppo**") non noti all'Offerente e/o al mercato alla data della presente Comunicazione, che causino, o potrebbero ragionevolmente causare, effetti sostanzialmente negativi sulle condizioni finanziarie e/o economiche del Gruppo rispetto a quelle risultanti dalla relazione finanziaria consolidata semestrale dell'Emittente al 30 giugno

2025; ovvero (ii) eventi o situazioni (ive incluse, a titolo esemplificativo, guerre, catastrofi naturali e pandemie anche diverse dal COVID-19) non noti all'Offerente e/o al mercato alla data della presente Comunicazione, che comportino, o possano ragionevolmente comportare, significativi cambiamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, e che abbiano conseguentemente effetti pregiudizievoli sostanziali sull'Offerta e/o sull'Emittente (la "**Condizione MAC**"). Resta inteso che la Condizione MAC comprende, specificatamente, anche tutti gli eventi o situazioni elencati nei punti (i) e (ii) *supra* che dovessero verificarsi in conseguenza da, o in connessione con, la crisi politico-militare Russia- Ucraina che, sebbene siano eventi di pubblico dominio alla data della presente Comunicazione, possono comportare effetti pregiudizievoli, nei termini sopra indicati, nuovi e al momento non previsti e né prevedibili;

- (e) la circostanza che, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento (come di seguito definita), nessuna autorità competente emetta delibere o provvedimenti tali da precludere, limitare o rendere più onerosa la possibilità per l'Offerente di realizzare l'Offerta e/o il Delisting.

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta e, nel caso in cui le Condizioni dell'Offerta non fossero eventualmente avverate, l'eventuale rinuncia a una o più di tali Condizioni dell'Offerta, nei seguenti termini:

- (i) per quanto riguarda l'avveramento della Condizione Autorizzazioni Preventive, con la pubblicazione del Documento di Offerta;
- (ii) la Condizione sulla Soglia, con l'annuncio dei risultati provvisori dell'Offerta che saranno pubblicati entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, in ogni caso, entro le ore 7:25 del primo giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione;
- (iii) per la Condizione Autorizzazioni e la Condizione MAC, entro le ore 7:25 del giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento (come di seguito definita); e
- (iv) per qualsiasi altra Condizione dell'Offerta, con il comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta, da pubblicarsi entro le ore 7:25 del giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento (come di seguito definita).

Nel caso in cui una qualsiasi delle Condizioni dell'Offerta non si fosse avverata e l'Offerente non abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato dall'Offerente il mancato perfezionamento dell'Offerta, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

3.5 Durata dell'Offerta

L'Offerente presenterà a Consob il Documento di Offerta entro 20 (venti) giorni di calendario dalla data della presente Comunicazione, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF. Entro il medesimo termine, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto depositeranno presso le autorità competenti le istanze necessarie per l'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive (come definite al

precedente Paragrafo 3.3). Il Documento di Offerta sarà pubblicato una volta approvato da Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti, e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 (quindici) e un massimo di 40 (quaranta) giorni di borsa aperta, salvo proroghe ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento Emittenti o l'eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita).

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato entro il quinto giorno di borsa aperta successivo a: (i) il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; e (ii) la Riapertura dei Termini (come di seguito definita) (la "**Data di Pagamento**").

Salvo in caso di offerte concorrenti ai sensi delle relative disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, le azioni portate in adesione all'Offerta rimarranno vincolate a servizio della stessa sino alla Data di Pagamento e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno: (i) cedere, in tutto o in parte, o (ii) comunque compiere atti di disposizione (inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le azioni portate in adesione all'Offerta, o (iii) esercitare il diritto di recesso in relazione alle medesime (ove applicabile). Nel corso del medesimo periodo, non saranno dovuti da parte dell'Offerente interessi sul Corrispettivo.

3.6 Applicazione degli articoli 39-bis (Parere degli amministratori indipendenti) e 40-bis (Riapertura dei termini dell'offerta) del Regolamento Emittenti

In considerazione del fatto che la partecipazione complessivamente detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nel capitale sociale dell'Emittente eccede la soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applica l'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, relativo al parere degli amministratori indipendenti, e l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, che disciplina la riapertura dei termini dell'offerta.

Ne consegue che:

- (i) prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del comunicato ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, gli amministratori indipendenti dell'Emittente, che non siano parti correlate dell'Offerente, redigeranno un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e la congruità del Corrispettivo, potendosi avvalere a tal fine dell'ausilio di un esperto indipendente dagli stessi individuato; e
- (ii) entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, sempreché non ricorrano i casi di cui all'articolo 40-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

3.7 Delisting

L'Offerente intende acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta nei termini sopra indicati e conseguire il Delisting.

3.7.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF

Qualora all'esito dell'Offerta, come eventualmente prorogata, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta nonché di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, successivamente alla data della presente Comunicazione al di fuori dell'Offerta, ai sensi della normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente.

Conseguentemente, l'Offerente si impegna ad adempiere altresì all'obbligo di acquistare le restanti Azioni Oggetto dell'Offerta dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'“ **Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF**”), riconoscendo agli stessi un corrispettivo per azione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, commi 3 o 4, del TUF.

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta (il “ **Comunicato sui Risultati dell'Offerta**”) – che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – se si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta residue (sia in termini di numero di azioni sia in termini di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “ **Regolamento di Borsa**”), Borsa Italiana disporrà il Delisting da EXM a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del corrispettivo pagato dall'Offerente per adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 3.7.2.

Ne consegue che gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni Oggetto dell'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistarle ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

3.7.2 Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Qualora all'esito dell'Offerta, come eventualmente prorogata, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse complessivamente a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente

effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, nonché durante e/o a seguito della procedura finalizzata all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni Oggetto dell'Offerta ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l' "**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF**"), dando pertanto corso a un'unica procedura da concordarsi con Consob e Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti (la "**Procedura Congiunta**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con Borsa Italiana e Consob non appena possibile, depositando il controvalore complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti azioni.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni Oggetto dell'Offerta acquistate mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, commi 3 e 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni in merito a: (i) il quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta residue (in termini sia di numero di azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.

Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni delle azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3.7.3 Ulteriori scenari per il Delisting

Si rammenta che, in conformità a quanto rappresentato al precedente Paragrafo 2.2, l'Offerta è finalizzata ad ottenere il Delisting.

Ne consegue che, ove il Delisting non fosse realizzato ad esito del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, e in linea con quanto rappresentato nei precedenti Paragrafi 3.7.1 e 3.7.2, il Delisting sarà conseguito mediante l'esecuzione della Fusione.

Si ricorda che, in tale scenario, ai sensi dell'Accordo Quadro, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto hanno assunto l'impegno di avviare il processo di Fusione in modo e di votare a favore della stessa nell'assemblea dell'Emittente.

Si rappresenta altresì che: (i) gli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione sarebbero legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile, in quanto – per effetto del concambio della Fusione – riceverebbero partecipazioni della società incorporante (*i.e.* l'Offerente), che non sono negoziate su alcun mercato regolamentato; (ii) il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni dell'Emittente nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione della Fusione; e (iii) il valore di liquidazione delle azioni, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo.

3.8 Mercati nei quali è promossa l'Offerta

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia della Comunicazione, o di qualsiasi porzione della stessa, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta), non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. In ogni caso, l'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

3.9 Modifiche all'Offerta

Nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (ivi incluso, in particolare, l'articolo 43 del Regolamento Emittenti), l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno precedente al termine del Periodo di Adesione.

Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta l'ultimo giorno a sua disposizione (*i.e.*, il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a 3 (tre) giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente non detiene azioni dell'Emittente, mentre le Persone che Agiscono di Concerto sono titolari delle partecipazioni indicate al precedente Paragrafo 1.3.1.

Né l'Offerente né, per quanto noto all'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga nell'Emittente.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER REALIZZARE L'OFFERTA

La promozione dell'Offerta è subordinata all'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive di cui al Paragrafo 3.3.

6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

I comunicati e i documenti relativi all'Offerta (incluso il Documento di Offerta, una volta pubblicato) saranno disponibili per la consultazione, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.borgosesiaspa.it o su altro sito internet che verrà comunicato tempestivamente al pubblico.

7. CONSULENTI PER L'OPERAZIONE

L'Offerente è assistito da Colombo Advisory in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners e in qualità di advisor legale.

* * * *

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Borgosesia S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE DIVERSO DALL'ITALIA).

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Borgosesia S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.